

## STATUTO

### **Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata**

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione AMICI di TOTO' ", con sede a Colloredo di Monte Albano in via Ippolito Nievo n. 17 in provincia di Udine. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **Art. 2 - Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3 - Carattere associativo**

L'Associazione AMICI di TOTO' è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

### **Art. 4 - Finalità**

L'Associazione AMICI di TOTO' persegue finalità di utilità generale e sociale ed è costituita esclusivamente al fine di:

- promuovere e realizzare attività e terapie assistite da animali in genere ed in particolare con gli asini;
- promuovere azioni per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione degli asini;
- promuovere socialità e partecipazione nei propri Soci come dell'intera comunità realizzando attività di promozione sociale nel campo della rivalutazione dell'asino, dando vita ad attività nell'ambito ambientale, educativo, ricreativo, del recupero dalla marginalità sociale, delle terapie assistite, dell'accessibilità ai diversamente abili, dell'economia rurale, dell'allevamento asinino, attraverso l'uso dell'asino, la diffusione della conoscenza in merito e dei suoi significati socio/culturali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone prioritariamente di:

- promuovere e realizzare progetti di attività e terapie assistite con l'ausilio degli animali (AAA – TAA - EAA) per finalità sportive, culturali, ambientali, ricreative, terapeutiche, escursionistiche, produttive (compreso i derivati), per l'affezione e la compagnia, di seguito chiamate "attività assistite da animali";
- promuovere la rivalutazione dell'asino e dell'allevamento asinino, attraverso l'uso dell'asino, la diffusione della conoscenza in merito e dei suoi significati socio/culturali partecipando a eventi o manifestazioni di vario genere anche organizzate da altri;

- promuovere iniziative, socio-culturali, formative ed informative per lo scambio ed il confronto di esperienze e per lo studio e la divulgazione delle attività e terapie assistite da animali;
- promuovere iniziative per la valorizzazione, la cura e la protezione dell'asino e di altri animali d'affezione e delle attività assistite da essi favorite;
- promuovere e realizzare progetti di solidarietà e di inclusione sociale a beneficio di persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale;
- promuovere e realizzare manifestazioni e attività di tipo culturale, didattiche e ricreative;
- attivare centri per le attività collegate all'asino, anche gestiti direttamente dall'Associazione, con particolare risalto alle attività sociali, di onoterapia e a favore delle persone in genere e diversamente abili ed in genere;
- promuovere una corretta cultura dell'utilizzo del latte d'asina, come alimento importante per le persone con allergie-intolleranze al latte vaccino;
- promuovere momenti di vita all'aperto attraverso animazione, organizzazione di feste e momenti ricreativi;
- effettuare trekking alla riscoperta dei vecchi sentieri e dei tesori ambientali e paesaggistici del territorio;
- promuovere, realizzare e sostenere abitudini di consumo critico proponendo sobrietà di vita per un futuro sostenibile.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è formato:

dalle entrate che sono costituite come segue:

- o dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- o da contributi di organismi internazionali, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- o da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi i di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- o da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

dai beni dell'associazione, sia essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### **Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione**

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

#### **Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione**

L'Associazione AMICI di TOTO' risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **Art. 9 - Ammissione**

All'Associazione AMICI di TOTO' possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione della domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

#### **Art. 10 - Diritti degli associati**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

### **Art. 11 - Doveri**

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'asterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte e non è rivalutabile.

### **Art. 12 - Recesso ed esclusione**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera motivata del consiglio direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all'assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

### **Art. 13 - Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

### **Art. 14 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'Assemblea presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o può conferire delega ad altro socio. Ogni socio può raccogliere un massimo di due deleghe per ciascuna Assemblea.

#### **Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

IL Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi, a mezzo posta raccomandata, a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 16 - Validità dell'assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 17 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti le persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci in carica.

#### **Art. 18 - Verbalizzazione dell'Assemblea**

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### **Art. 19 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;

- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti del rimborso delle spese;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere;
- delibera su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sui trasferimenti della sede dell'Associazione;
- delibera sulla espulsione dei Soci;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno due consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vicepresidente ed il Segretario.

### **Art. 21 - Durata e funzioni**

I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

Il consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;

- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art. 22 - Il Presidente**

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 23 - Il Segretario**

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- cura la corrispondenza dell'Associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- svolge i compiti di economo e esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri, eletti dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione al rendiconto economico-finanziario; potranno accertare la consistenza di cassa ed altri valori e procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

### **Art. 25 - Bilancio consuntivo e preventivo**

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art. 26 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 27 - Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 28 - Scioglimento**

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n: 662, salvo diversa destinazione impostadalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Art. 29 - Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.